



Comune di Creazzo

Provincia di Vicenza

Piazza del Comune, 6

Tel. 0444/338258 - Fax 0444/338297 - C.F. P.IVA 00264180241

AREA III - TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

APPALTO

SERVIZIO DI MANUTENZIONE

IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI

dal 01/02/2020 al 31/01/2023

LOTTO A)

EDIFICI COMUNE DI CREAZZO

LOTTO B)

EDIFICI UNIONE DEI COMUNI TERRE DE RETRONE

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

[Digitare qui]

INDICE

ART. 1 - OGGETTO, DURATA ED AMMONTARE DELL'APPALTO

ART. 2 - SERVIZI COMPRESI NEL CANONE

ART. 3 - COMUNICAZIONI E REPERIBILITÀ

ART. 4 -INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA

ART. 5 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA

ART. 6 – INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

ART. 7– INTERVENTI URGENTI

ART. 8 - MODO DI ESECUZIONE E CONDIZIONI PARTICOLARI

ART. 9 PREZZI UNITARI D'APPALTO E NUOVI PREZZI.

ART. 10 – VOCI COMPRESI NEI PREZZI

ART. 11 RISPETTO DI LEGGI E REGOLAMENTI

ART. 12 - TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI - PENALITÀ

ART. 13 - CONDIZIONI DI ESECUZIONE

ART. 14- CONSEGNA DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI

ART. 15 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

ART. 16 RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI – ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

ART. 17 ULTERIORI ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

ART. 18 – NOMINA REFERENTE

ART. 19 VALUTAZIONE DELLE MANUTENZIONI – VERIFICHE DI CONFORMITÀ

ART. 20 RENDICONTAZIONE INTERVENTI E PAGAMENTI

ART. 21 PAGAMENTI E MODALITÀ DI FATTURAZIONE

ART. 22 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

ART. 23 OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI IN MATERIA DI TRATTAMENTO ECONOMICO, IGIENE E SICUREZZA SUL INTERVENTO

ART. 24 NATURA PUBBLICA DELL'APPALTO

ART. 25 ASSISTENZA TECNICA

ART. 26 REVISIONE PERIODICA DELL'ELENCO PREZZI

ART. 27 STIPULA DEL CONTRATTO, ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

ART. 28 CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELL'APPALTO

ART. 29 SUBAPPALTO

ART. 30 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 31 ESECUZIONE D'UFFICIO

ART. 21 RECESSO DELLA STAZIONE APPALTANTE

ART. 33 RECESSO DELL'APPALTATORE

ART. 34 CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEI CREDITI

ART. 35 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

ART. 36 DOMICILIO DELL'APPALTATORE

ART. 37 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

ART. 38 CODICE DI COMPORTAMENTO

[Digitare qui]

Art. 1 – OGGETTO, DURATA ED AMMONTARE DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la manutenzione degli impianti elettrici degli edifici di proprietà del comune di Creazzo, e le relative pertinenze esterne, e comprende:

Impianti elettrici: illuminazione interna, forza motrice, gruppi elettrogeni, gruppi stati di continuità, ecc,

Impianti di distribuzione e trasformazione dell'energia elettrica;

Impianti di automazione: cancelli, porte, ecc.;

Impianti telefonici, radiotelefonici, telecomunicazioni, rete dati, ecc.;

impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere.

Per manutenzione si intende il complesso delle azioni necessarie a ripristinare o mantenere nel tempo l'efficienza funzionale e le prestazioni nominali di tutti i componenti, le apparecchiature ed i materiali che costituiscono gli impianti.

Le finalità dell'appalto in oggetto possono essere così riassunte:

- assicurare la continuità di funzionamento degli impianti elettrici distribuiti nei vari edifici comunali durante il periodo contrattuale;
- assicurare e mantenere nel tempo, con le modalità prescritte dalle vigenti disposizioni normative, le condizioni di funzionalità degli impianti elettrici;
- assicurare e garantire la piena osservanza delle leggi (qui tutte interamente richiamate) in materia di installazione ed esercizio degli impianti, di sicurezza e prevenzione antinfortunistica di impianti, persone e cose;
- garantire il livello di sicurezza previsto e, se possibile, incrementarlo in relazione all'evoluzione tecnologica;
- ridurre la frequenza dei guasti ed i tempi di riparazione, ottimizzando le procedure di intervento e garantendo la disponibilità dei ricambi;
- garantire l'effettuazione delle verifiche periodiche previste dalle leggi e dalle norme tecniche;

La durata dell'appalto è prevista per il periodo di anni 3, dal 01/02/2020 al 31/01/2023, con opzione di eventuale rinnovo per altri 2 (due) anni, quindi fino al 31/01/2025.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure occorrenti per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106 comma 11 del Codice dei Contratti Pubblici. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni in essere o più favorevoli per la Stazione Appaltante.

Dalla data di consegna degli impianti, che potrà avvenire anche nelle more della stipula del contratto e quindi contestualmente o un momento immediatamente successivo alla determina di aggiudicazione, decorrono tutti gli obblighi ed adempimenti a carico dell'Appaltatore previsti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Gli edifici oggetto del presente servizio sono tutti di proprietà del Comune di Creazzo, alcuni di essi sono sede di attività specifiche gestite dall' "Unione dei Comuni Terre del Retrone", come di seguito specificato:

EDIFICI A) COMUNE DI CREAZZO

- Asili Nido : A. Moro
- Scuola dell'infanzia: San Marco

[Digitare qui]

- Scuola primaria: S. G. Bosco presso scuola secondaria Manzoni
- Scuola secondaria : A. Manzoni
- Locali ex- anagrafe e Segreteria Didattica Istituto Comprensivo presso scuola secondaria
- Auditorium presso scuola secondaria
- Sede Municipale con Biblioteca
- Palazzo del Colle
- sede Protezione Civile e Alpini
- Impianti sportivi:
Campo da calcio Doria, spogliatoi Doria Nuovi e spogliatoi Doria Vecchi,
- Polisportivo Comunale: Campo da Tennis coperto, Campo polivalente coperto, Spogliatoi Tennis-Calcetto e C.T., Campo da Bocce coperto, Campo da Calcio con spogliatoi e annessi locali, C.T.
- Locali sotto gradinate presso Polisportivo
- Magazzino Comunale – Sala Banda sopra magazzino
- Magazzino Comunale Valscura
- Cimitero Rivella
- Cimitero Carpaneda
- Centro di Raccolta Comunale
- Nuova Palestra Polifunzionale Via Manzoni
- Locale Bar (presso la nuova palestra Polifunzionale)
- Bar presso il Polisportivo Comunale

EDIFICI B) UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL RETRONE

- Sede Protezione Civile e Alpini
- Sede distaccamento Polizia Locale (presso la Nuova palestra polifunzionale)

L'elenco di edifici di cui al presente articolo è indicativo e nel corso dell'appalto potrà essere ridotto o ampliato con l'inserimento di ulteriori fabbricati, o modifiche a quelli esistenti

Il valore complessivo stimato dell'appalto per tutta la sua durata (3 anni) è di € 48.196,72 + i.v.a. al 22%, per un totale di € 58.800,00 così suddiviso:

EDIFICI A) COMUNE DI CREAZZO

- a) € 2.400,00 per canone di gestione + i.v.a. al 22% (tre annualità)
- b) € 1.500,00 per oneri di sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso
- c) € 40.362,30 per interventi di manutenzione + i.v.a. al 22% (tre annualità)

EDIFICI B) UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL RETRONE

- a) € 240,00 per canone di gestione + i.v.a. al 22% (tre annualità)
- b) € 150,00 per oneri di sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso
- c) € 3.544,43 per interventi di manutenzione + i.v.a. al 22% (tre annualità)

TOTALI (EDIFICI A+B)

- a) € 2.640,00 per canone di gestione + i.v.a. al 22%
- b) € 1.650,00 per oneri di sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso + i.v.a. al 22%
- c) € 43.906,72 per interventi di manutenzione + i.v.a. al 22% (tre annualità)

[Digitare qui]

La Stazione Appaltante si riserva la volontà applicare quanto previsto dall'art. 106, comma 12 del Codice dei Contratti.

ART. 2 SERVIZI COMPRESI NEL CANONE

Le attività di seguito indicate si intendono comprese nel canone di gestione e pertanto interamente compensate con lo stesso:

- Servizio di gestione, controllo, verifica e manutenzione finalizzato a mantenere nel tempo la funzionalità degli impianti, l'integrità e le caratteristiche degli stessi, in conformità alle leggi vigenti e alle norme che dovessero essere emanate successivamente;
- Redazione di dichiarazioni di conformità e dichiarazione di rispondenza in base all'art. 7 del D.M. n. 37/2008 a seguito degli interventi effettuati, quando dovuta;
- **Servizio di reperibilità e di intervento come indicati nel successivo articolo n. 3** (con ciò si intende che l'appaltatore non potrà richiedere costi aggiuntivi per il rispetto dei tempi di intervento previsti nel presente CSA);
- Spese di viaggio (raggiungimento degli impianti oggetto del presente appalto, costi di trasferta eventuali, costi di trasporto per materiale necessario, ecc.) qualsiasi sia la distanza di viaggio;
- Assistenza tecnica continuativa durante le verifiche periodiche e/o straordinarie effettuate dagli Enti preposti o dagli Organi di Ispezione abilitati, effettuate ai sensi del D.P.R. n. 462/2001 (biennali e/o quinquennali);
- Assistenza tecnica continuativa durante le prove di funzionamento dei pulsanti di sgancio a servizio degli impianti di emergenza presenti negli immobili comunali;
- Assistenza tecnica per sopralluoghi e consulenze relative a interventi di tipologia diversa da quelli relativi al presente appalto, da affidare ad altre ditte
- Sopralluoghi e redazione di preventivi per interventi su richiesta dell'ufficio tecnico comunale;
- Redazione di preventivi per il ripristino di impianti danneggiati coperti da polizza assicurativa;
- Assistenza a collaudi relativi agli impianti
- Assistenza amministrativa per resoconti interventi;
- Servizio di fatturazione.

ART. 3 -COMUNICAZIONI E REPERIBILITÀ

La ditta a decorrere dalla data di aggiudicazione definitiva dell'appalto, anche in pendenza della stipula del contratto, deve mettere a disposizione della Stazione Appaltante:

- il nominativo di un tecnico referente delegato a tenere i rapporti con la Stazione Appaltante nonché fornire un elenco nominativo degli addetti alla manutenzione/pronto intervento;
- un numero telefonico funzionante durante le ore d'ufficio, valido per tutta la durata del contratto per tutti i giorni dell'anno, esclusi sabato, domenica e festivi, dalle ore 8:30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore

[Digitare qui]

18.30;

- **un numero di cellulare di reperibilità in caso di urgenze (al di fuori degli orari e dei giorni sopra indicati), esteso per 7 giorni alla settimana (festivi e non) 24 ore su 24;**
- un numero di fax attivato 24 ore su 24;
- un indirizzo mail e un indirizzo pec per eventuali richieste di intervento o comunicazioni.

ART. 4 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA

Per manutenzione ordinaria si intende quella serie di operazioni che vengono di regola eseguite per assicurare il normale esercizio degli impianti e che possono comportare eventualmente anche riparazioni o modifiche di modesta entità.

Gli interventi di manutenzione ordinaria sono finalizzati a contenere il normale degrado d'uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che, comunque, non modifichino la struttura essenziale dell'impianto o la loro destinazione d'uso.

Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria devono essere effettuati da personale tecnicamente qualificato.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si riporta di seguito un elenco di attività di manutenzione ordinaria che l'Appaltatore dovrà eseguire su tutti gli impianti elettrici :

- eseguire, se necessario, controlli analitici e strumentali di carattere generale e specifico sugli impianti al fine di testarne funzionalità e caratteristiche;
- verificare l'efficienza dell'illuminazione;
- controllare la situazione di rispetto della norma dei vari impianti elettrici;
- riparare e/o sostituire le parti avariate quali: plafoniere, lampade, prese, interruttori ecc.;
- installare i nuovi punti luce, interruttori, lampade, anche di emergenza su impianti, esistenti qualora l'intervento non influisca o modifichi sostanzialmente gli stessi;
- intervenire immediatamente in caso di rottura o guasto grave che costituisce pericolo per l'incolumità o la sicurezza pubblica o blocchi l'attività dei pubblici uffici, nonché l'esecuzione di pubblici servizi;
- segnalare immediatamente all'ufficio tecnico comunale, eventuali guasti o irregolarità di particolare entità e gravità, capaci di compromettere la pubblica incolumità, provvedendo eventualmente alle opportune riparazioni;
- segnalare all'ufficio tecnico comunale la presenza di anomalie riscontrate, in specie quelle di particolare gravità che possono arrecare danni all'impianto o determinare condizioni di pericolo per la pubblica incolumità;

ART. 5 INTERVENTI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA

Per manutenzione programmata si intende una serie di interventi programmabili atti a ricondurre il funzionamento degli impianti a quanto previsto dal progetto (quando presente) e/o dalle vigenti disposizioni normative, mediante il ricorso, in parte o in tutto, a mezzi, attrezzature, riparazioni, ricambi di parti, ripristini o sostituzioni di apparecchi o componenti degli stessi.

[Digitare qui]

Per interventi di manutenzione programmata di un impianto si intendono gli interventi di rinnovo e/o sostituzione di sue parti, che non modificano in modo sostanziale le sue prestazioni e siano destinati a portare l'impianto stesso in condizioni ordinarie di esercizio. Sono interventi che, in linea generale, non hanno obbligo di redazione di un progetto da parte di un professionista abilitato.

Gli interventi di manutenzione programmata comprendono, a titolo esemplificativo:

- sostituzione di un componente dell'impianto con un altro di caratteristiche simili o diverse
- aggiunta o spostamento di prese a spina su circuiti esistenti
- aggiunta o spostamento di punti di utenza su circuiti esistenti
- tutti gli interventi dovuti a calamità naturali o incidenti;
- ogni intervento di riparazione delle linee, dei quadri ed altri elementi degli impianti non rientranti nella manutenzione ordinaria;
- gli interventi eseguiti per adeguamento degli impianti alle normative vigenti.
- Implementazione di impianti esistenti con altri nuovi

Gli interventi di manutenzione programmata dovranno preliminarmente essere concordati ed autorizzati dal R.U.P., del Responsabile dell'esecuzione del contratto o altro addetto dell'Ente, previa presentazione di dettagliato preventivo di spesa che dovrà pervenire entro 5 gg dalla data di richiesta.

Nel preventivo o resoconto di spesa devono essere applicati i prezzi unitari del prezziario Interprovinciale degli Impianti Tecnologici al netto del ribasso offerto

Tutti gli interventi che prevedono un adeguamento e/o modifica dell'impianto esistente devono essere eseguiti in osservanza delle norme CEI e certificati, se necessario, in merito alla loro regolare esecuzione, come previsto dal D.M. 37/2008

L'Ente si riserva comunque di poter affidare gli interventi di manutenzione programmata a proprio carico anche ad altro Operatore Economico, secondo criteri di propria convenienza.

ART. 6 – INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

L'Ente appaltante si riserva, inoltre, la più ampia facoltà di affidare alla Ditta appaltatrice anche l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria, di opere di modifica e riordino dei fabbricati, di opere nuove, ecc., che si rendessero necessarie nel corso del presente appalto.

Tali prestazioni potranno essere affidate alla ditta Appaltatrice previa formulazione di regolare preventivo.

In ogni caso la stazione Appaltante si riserva la facoltà di affidare tali interventi ad altra ditta qualora ciò risultasse a proprio insindacabile giudizio più conveniente.

ART. 7 INTERVENTI URGENTI

In caso di interventi urgenti, per salvaguardare l'incolumità e la pubblica sicurezza, l'Appaltatore, su chiamata della Stazione Appaltante, deve intervenire entro le 24 ore dalla segnalazione, presentando nello stesso termine un preventivo di spesa, che dovrà comunque essere accettato dall'ufficio tecnico.

[Digitare qui]

Nel caso in cui il guasto o la disfunzione, sia di un'entità tale, da poter arrecare seri pericoli o interrompere servizi pubblici essenziali l'Appaltatore dovrà intervenire entro 60 (sessanta) minuti dalla segnalazione per eliminare il pericolo immediato, prendere cognizione della situazione e relazionare all'U.T.

ART. 8 -MODO DI ESECUZIONE E CONDIZIONI PARTICOLARI

L'appaltatore dovrà garantire sotto la propria responsabilità che ogni intervento manutentivo verrà realizzato a regola d'arte e nel rispetto delle normative vigenti.

Come previsto dall'art. 10 del D.M. n. 37/2008 la manutenzione degli impianti oggetto del presente appalto non comporta né la redazione del progetto né il rilascio dell'attestazione di collaudo.

Entro 48 ore dalle riparazioni o sostituzioni, l'appaltatore dovrà consegnare all'U.T. Comunale, qualora richieste, le bolle dei interventi eseguiti e mettere a disposizione del R.U.P. o del responsabile dell'esecutore del contratto, il materiale sostituito. Resta inteso che il materiale destinato a rifiuto sarà smaltito dall'Appaltatore a propria cura, spese e responsabilità.

Nel caso di interventi per i quali si rendesse obbligatoria la stesura del progetto, come previsto dal D.M. n. 37/2008, la ditta appaltatrice potrà essere incaricata della redazione del progetto e, ad intervento eseguito, dovrà rilasciare il certificato di conformità.

ART. 9 - PREZZI UNITARI D'APPALTO E NUOVI PREZZI

I prezzi unitari in base ai quali saranno pagati gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione programmata e manutenzione straordinaria sono quelli contenuti nel Prezziario Interprovinciale degli Impianti tecnologici" della Camera di Commercio di Vicenza al 31.12.2018, con le seguenti precisazioni, riportate anche nelle " istruzioni generali di utilizzo del prezziario":

I prezzi riportati nelle sezioni "Manodopera impianti elettrici e "Opere finite" si intendono comprensivi di spese generali (15%) e utile di impresa (10%);

I prezzi riportati nella sezione "Materiali impianti elettrici", intesi come solo fornitura, (acquisto all'origine o da magazzino) non sono comprensivi di spese generali e utile di impresa, che vengono qui fissate convenzionalmente al 25 % (15% spese generali e 10% utile d'impresa), conformemente a quanto precisato nelle "Istruzioni generali di utilizzo del prezziario".

Pertanto, per le sole forniture di materiale (acquisto da magazzino senza installazione), i prezzi indicati nel prezziario Interprovinciale andranno aumentati del 25% e all'importo così determinato andrà applicato il ribasso offerto dall'operatore economico in sede di gara.

I prezzi unitari di contratto derivanti dall'applicazione del ribasso come sopra precisato, si intendono accettati dall'Impresa in base a calcoli e valutazioni di propria convenienza, a tutto suo rischio e sono invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità senza eccezione alcuna e per qualsiasi motivo, per il primo anno del periodo di appalto.

Nel caso in cui, per gli interventi di manutenzione, fossero necessari materiali non presenti nel Prezziario della C.C.I.A.A. di Vicenza, e quindi fosse necessario stabilire nuovi prezzi, si farà riferimento ai corrispondenti prezzi di mercato, ai quali verrà comunque applicato lo sconto offerto in sede di gara.

[Digitare qui]

ART. 10 VOCI COMPRESSE NEI PREZZI

I prezzi di appalto si intendono remunerati di tutti gli accessori e le lavorazioni necessarie per realizzare i interventi oggetto del presente capitolato speciale a perfetta regola d'arte quali:

- lo smaltimento di tutti i rifiuti quali parti e componenti esauste degli impianti esistenti o residui delle lavorazioni;
- la campionatura dei materiali qualora non siano più disponibili componenti della stessa marca e modello di quelli installati o nel caso di opere migliorative e/o ampliamenti;
- il trasporto, il carico, lo scarico, il sollevamento al piano d'impiego di tutti i materiali necessari;
- i materiali necessari per l'installazione e l'impiego dei ponteggi, dei trabattelli, delle piattaforme elevatrici e delle gru occorrenti per lavorare in quota;
- la pulizia delle aree dai materiali di pertinenza, il carico ed il trasporto a scarica del materiale di risulta e degli imballaggi, gli oneri di scarica;
- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'esecuzione delle opere in presenza di arredi e/o di altro materiale depositato/installato negli edifici e in presenza di personale;
- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'esecuzione contemporanea da parte delle altre ditte presenti sul posto di qualsiasi intervento;
- tutto quanto altro occorrente, anche se non espressamente contenuto nei documenti della procedura, per eseguire a regola d'arte ed in accordo con le prescrizioni delle norme CEI ed UNI i interventi di manutenzione degli impianti elettrici.

Tutti i interventi vanno eseguiti con l'impiego di materiali di prima qualità rispondenti alle normative tecniche vigenti, idonei in funzione della tipologia dell'ambiente di installazione e comunque di gradimento della Direzione Interventi. I interventi andranno altresì realizzati impiegando personale idoneo ed addestrato per le lavorazioni richieste, dotato di attrezzatura e mezzi meccanici adeguati e tali da assicurare la puntuale ultimazione e realizzazione a perfetta regola d'arte, nonché tutte le cautele necessarie derivanti dai particolari ambienti interessati dagli interventi e i dispositivi di protezione individuale (DPI).

Tutti i interventi dovranno essere eseguiti secondo la regola d'arte e le prescrizioni di cui alle normative vigenti ed in modo che gli impianti rispondano perfettamente a tutte le condizioni, caratteristiche e qualità idonea con utilizzo di materiali di primaria marca; tutti i materiali sono soggetti alla approvazione della D.LL.. Tutti materiali dovranno essere conformi alle norme previste dal settore, come le norme CEI, EN, UNI etc. e possedere marchiatura CE e il marchio di qualità IMQ (dove previsto); le installazioni e le opere in genere dovranno inoltre essere realizzate in accordo ai manuali di montaggio dei materiali e comunque rispettando le vigenti normative tecniche del settore.

[Digitare qui]

ART. 11 -RISPETTO DI LEGGI E REGOLAMENTI

Nell'esecuzione del presente appalto l'Appaltatore è vincolato al rispetto delle disposizioni del presente CSA e ad operare nel rispetto delle seguenti norme le quali fanno parte integrante del contratto:

- da leggi e disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici ;
- da leggi e disposizioni vigenti circa le assicurazioni dei lavoratori, la prevenzione degli infortuni sul intervento ed il miglioramento della salute e sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. n. 81/2008, ecc.);
- da leggi, norme e disposizioni vigenti sulle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici (D.M.. 37/2008 e s.m.e i., norme CEI e UNI);
- norme e leggi concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni di impianti elettrici ed elettronici, e garanzie relative al materiale elettrico;
- decreto del Ministero dell'Ambiente dell'11/01/2017 relativo ai criteri minimi ambientali (C.A.M.);
- da normativa vigente in materia di smaltimento dei rifiuti generati dall'espletamento del servizio;

Le disposizioni di cui sopra, si intendono tutte qui richiamate e di esse l'Appaltatore si dichiara edotto. L'appaltatore è comunque sempre tenuto a rispettare tutte le disposizioni derivanti da leggi, decreti, regolamenti, norme vigenti o che saranno emanate nel corso della durata dell'appalto dalle autorità governative, regionali, provinciali e comunali, nonché dall'Ispettorato del Intervento, Istituto Nazionale per la prevenzione degli infortuni e degli Enti previdenziali simili, nonché ad eventuali disposizioni impartite dal personale dell'Ufficio Tecnico, quando dette disposizioni siano concernenti all'oggetto dell'appalto.

L'appaltatore sarà ritenuto responsabile delle conseguenze derivanti dall'eventuale inadempienza di tali disposizioni, ed avrà a proprio carico il risarcimento dei danni derivanti a persone, animali o cose durante l'esecuzione degli stessi.

ART. 12 -TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI INTERVENTI - PENALITÀ

- a) Gli interventi di manutenzione ordinaria devono essere eseguiti entro 48 ore dalla data della richiesta dell'U.T.;
- b) gli interventi urgenti, per salvaguardare l'incolumità e la pubblica sicurezza, devono essere svolti entro 24 ore (ventiquattrore) dalla chiamata, come previsto dall'art. 7 (dicitura in neretto);
- c) nel caso di guasto o disfunzione di entità tali da poter arrecare seri pericoli o interrompere servizi pubblici essenziali, l'Appaltatore deve intervenire entro 60 (sessanta) minuti dalla segnalazione per eliminare il pericolo immediato, come previsto all'art. 7 (dicitura in neretto);
- d) gli interventi di manutenzione programmata su richiesta della Stazione Appaltante devono essere effettuati entro 5 giorni dalla richiesta, salvo che l'entità dell'intervento non richieda un tempo più lungo, da concordare con il Rup.

Ritenuto che l'oggetto dell'appalto è un servizio di primaria ed essenziale necessità, le penali in caso di ritardo dell'esecuzione degli interventi vengono fissate come segue:

- € 100,00 al giorno per interventi di cui alla voce a),
- € 50,00 per ogni ora di ritardo oltre il limite delle 24 ore dalla chiamata, per gli interventi di cui alla voce b),
- € 100,00 per ogni ora di ritardo, oltre il limite di un'ora dalla chiamata, per gli interventi di cui alla voce c).

[Digitare qui]

L'applicazione della penale sarà preceduta da contestazione scritta dell'inadempienza, inviata tramite mail o fax o pec, alla quale la ditta avrà facoltà di presentare le controdeduzioni a pena di decadenza, entro 15 giorni naturali e consecutivi dall'invio della contestazione.

Qualora l'ammontare delle penali superi il 10% dell'importo contrattuale il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure previste per la risoluzione contrattuale.

Sono dovuti dall'impresa gli ulteriori danni subiti dalla Stazione Appaltante a seguito dell'inadempienza o della risoluzione del contratto. Le infrazioni saranno accertate in contraddittorio con l'impresa appaltatrice. L'importo della penale sarà trattenuto sulla fattura successiva alla contestazione.

L'impresa è inoltre tenuta a rispondere tramite la propria assicurazione RCT, nei confronti di terzi per qualsiasi evento dannoso verificatosi e per il quale il ritardo dell'appaltatore determini un aggravio del danno emergente.

Gli operai e i mezzi d'opera da impiegare per i suddetti interventi dovranno essere forniti dall'Appaltatore in misura sufficiente a soddisfare le esigenze che di volta in volta si prospettino.

Non verrà tollerata l'eventuale mancanza di attrezzature specifiche all'esecuzione dei interventi, quindi l'Appaltatore dovrà attrezzare adeguatamente il proprio personale.

Qualora l'Appaltatore, prima o durante il corso dei singoli interventi, ritenesse opportuno eseguire opere o forniture di materiali dissimili da quanto concordato dovrà tempestivamente informare l'U.T. astenendosi, in mancanza di specifica autorizzazione, dall'iniziare o dare seguito alle opere di variante.

Il sabato è considerato lavorativo a tutti gli effetti, quindi, anche se in genere l'Amministrazione non concede interventi in tali giornate, l'Appaltatore dovrà provvedere a fornire quanto richiesto su semplice richiesta.

ART. 13 CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Nel caso in cui l'impresa non si renda reperibile o interrompa i interventi, oltre all'applicazione della penale prevista, la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di recedere dal contratto o fare effettuare i interventi da propria ditta di fiducia, con spese a carico dell'appaltatore. Si evidenzia che la natura delle lavorazioni richieste prevederà numerosi interventi di modesta entità ed importo, diversificati nello spazio (immobili comunali distribuiti su tutto il territorio comunale) e nel tempo (esigenze causate da imprevisti, interventi programmabili ma da concordare in funzione delle esigenze delle attività svolte all'interno delle strutture oggetto di manutenzione, piccoli interventi in economia, ecc.). Per tale motivo è necessario che l'impresa aggiudicataria disponga di una sede operativa tale da permettere alle proprie squadre di intervento di poter essere sul luogo dove bisognerà effettuare i interventi richiesti nel tempo massimo previsto.

ART. 14 – CONSEGNA DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI

Vista le diverse attività svolte nei vari edifici e la particolare criticità dei servizi svolti prevalentemente in immobili adibiti ad uso terziario e scolastico, lo svolgimento degli interventi sarà subordinato alle esigenze di servizio dei singoli immobili.

Sono quindi da prevedere:

- particolari accorgimenti tecnici per garantire la continuità di servizio

[Digitare qui]

- lo svolgimento di operazioni di manutenzione in più fasi
- la possibilità di dover attendere la disponibilità dei locali

La stazione appaltatrice si riserva l'insindacabile facoltà di ordinare l'esecuzione di un intervento entro un determinato periodo di tempo senza che l'impresa possa rifiutarsi o farne oggetto di speciali compensi.

ART. 15- GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Ai sensi dell'articolo 93 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, agli offerenti è richiesta una cauzione provvisoria, con le modalità e alle condizioni di cui al disciplinare di incarico.

L'operator economico, prima della stipula del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria denominata "garanzia definitiva" ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs.50/2016, con le modalità ivi previste.

L'Appaltatore risponderà dei danni alle persone ed alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore solleva altresì la Stazione Appaltante da ogni responsabilità relativa a danni che venissero causati a terzi o a cose di terzi nel corso dello svolgimento delle attività previste dal presente capitolato.

A garanzia delle obbligazioni di cui ai precedenti commi l'Appaltatore è tenuto a presentare apposita polizza assicurativa con Compagnia regolarmente iscritta all'Albo delle imprese dell'IVASS (ex ISVAP) ramo "Responsabilità civile generale" a copertura dei rischi da responsabilità per qualsiasi danno che la ditta appaltatrice stessa possa arrecare alla Stazione Appaltante, al proprio patrimonio (beni mobili e immobili), ai propri dipendenti e collaboratori, nonché a terzi, in relazione alle prestazioni previste nel presente capitolato.

Il massimale della polizza assicurativa per Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) non può essere inferiore a € 2.500.000,00 per ogni sinistro e per anno.

Copia della polizza dovrà essere consegnata alla Stazione Appaltante entro l'inizio di espletamento del servizio, o comunque contestualmente alla firma del contratto.

La polizza dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata del contratto. L'Appaltatore alle scadenze annuali è tenuto a trasmettere le quietanze relative al pagamento del premio di rinnovo.

ART. 16 - RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI – ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore ha la piena responsabilità dell'esecuzione dei interventi appaltati e delle opere realizzate, secondo le specifiche e le istruzioni del Direttore dei Interventi.

L'Appaltatore è unico responsabile, sia penalmente che civilmente – tanto verso la Stazione Appaltante che verso i terzi – di tutti i danni di qualsiasi natura, che arrecati, sia durante che dopo l'esecuzione dei interventi, per colpa o negligenza tanto sua che dei suoi dipendenti ed anche come semplice conseguenza dei interventi stessi.

In particolare l'Appaltatore sarà tenuto a rifondere al Committente, e ciò oltre le penali stabilite, tutti i danni conseguenti alla mancata consegna nei termini stabiliti compresi quelli derivanti dalla perdita dei benefici fiscali, qualora, a causa del ritardo, i interventi non fossero ultimati nei termini previsti dalla Legge per il godimento di benefici e di agevolazioni fiscali e/o finanziamenti.

[Digitare qui]

Comunque, tutte le convenzioni particolari, stabilite nel presente Capitolato, non fanno venire meno la responsabilità dell'Appaltatore verso il Committente o i suoi aventi causa in dipendenza dell'art. 1669 del Codice Civile e di tutte le altre Leggi in vigore e che potranno sopravvenire nel corso dei interventi.

In nessun caso l'Appaltatore potrà chiedere in uso attrezzature, utensili o apparecchi in genere di proprietà del Committente presenti entro i locali e/o aree nei quali si stanno eseguendo i interventi.

Nel caso di noleggio o concessione in uso di ponteggi o attrezzature da altri, rimane all'Appaltatore la responsabilità della verifica, dell'efficienza e della rispondenza alle norme di sicurezza.

L'Appaltatore è responsabile dell'organizzazione del cantiere, dell'impiego di mezzi d'opera, dell'attuazione delle opere provvisorie, nonché dell'adozione di quanto previsto dalle Leggi e dai Regolamenti vigenti e suggerito dalla pratica, al fine di evitare danni, sinistri ed infortuni alle maestranze impiegate in cantiere, della disciplina delle proprie maestranze e di quelle dei subappaltatori, della fedele esecuzione dei interventi, secondo quanto disposto dalla Direzione dei Interventi in conformità alle pattuizioni contrattuali in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili.

Considerata la natura dei interventi, nell'esecuzione degli stessi l'Impresa dovrà mettere in pratica tutti gli accorgimenti prescritti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul intervento e della normale prudenza, atti a prevenire incidenti. In ogni caso l'impresa assuntrice si riterrà assolutamente responsabile, nel più largo senso, sollevando di ogni spesa e responsabilità l'Amministrazione appaltante e la Direzione dei interventi, per eventuali infortuni o incidenti.

Poiché gli interventi oggetto dell'appalto saranno eseguite anche in prossimità di linee e cavi in tensione, l'Appaltatore dovrà rispettare le prescrizioni dettate dalle leggi e norme inerenti alla sicurezza sul intervento ed alla integrità degli impianti in esercizio per la distribuzione dell'energia elettrica, del gas, dell'acqua, per gli impianti di telecomunicazione e per ogni altro ente operante nella zona.

Egli dovrà comunque intraprendere da parte propria ogni opportuna iniziativa circa le cautele da adottare, nell'esecuzione degli interventi, così da garantire l'incolumità del personale proprio, del Comune e di terzi.

Gli oneri relativi si intendono a suo esclusivo carico e sue saranno le responsabilità civili e penali. L'Appaltatore dovrà infine provvedere in proprio alla rifusione dei danni comunque ed a chiunque prodotti ivi compreso lo stesso Comune, per effetto della condotta e dell'esecuzione degli interventi, sollevando il Comune da ogni responsabilità o richieste di risarcimento di danni da parte di terzi, siano essi privati o Enti Pubblici.

L'Appaltatore assume la responsabilità dei materiali eventualmente forniti dalla Stazione Appaltante e deve perciò provvedere alla loro custodia e conservazione.

Considerato che gli eventuali interventi dovranno essere eseguiti in tempi brevi, l'Appaltatore dovrà disporre di un adeguato magazzino di ricambi e/o un efficiente servizio di rifornimento per la pronta rimessa in funzione degli impianti.

Nessuna responsabilità assume per contro lo stesso Comune, circa eventuali ammanchi, guasti o deterioramenti di materiali o impianti di proprietà dell'Appaltatore, in opere o a piè d'opera, anche se tali inconvenienti potessero essere attribuiti a persone estranee all'Appaltatore.

La Ditta Appaltatrice, con la firma del contratto, resta automaticamente impegnata a:

- 1 tenere indenne la Stazione Appaltante ed i suoi incaricati da qualsiasi pretesa, azione o molestia che potesse derivare loro da Terzi, per i titoli di cui sopra;

[Digitare qui]

- 2 attenersi alle norme e alle disposizioni che saranno emanate dalla Stazione Appaltante nell'intento di arrecare il minimo disturbo e intralcio al regolare utilizzo degli ambienti eventualmente interessati dai interventi appaltati, limitando al minimo la durata dell'eventuale interruzione del servizio anche se ciò comporta la esecuzione delle opere a gradi, limitando l'attività lavorativa ad alcuni ambienti e con sospensione durante alcune ore della giornata;
- 3 mantenere sui luoghi di intervento una severa disciplina da parte del suo personale, con l'osservanza scrupolosa delle particolari disposizioni man mano impartite e con facoltà, da parte della Stazione Appaltante, di chiedere l'allontanamento di quel personale incaricato che non fosse – per validi motivi – ritenuto idoneo a svolgere le mansioni assegnate;
- 4 la Ditta Appaltatrice non potrà quindi eccepire, durante l'espletamento dei servizi, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile;
- 5 la Ditta Appaltatrice è tenuta a svolgere tutte le indagini, del tipo e con le modalità che riterrà più opportune, allo scopo di formulare l'offerta economica con piena ed esclusiva responsabilità. Con l'offerta formulata la Ditta Appaltatrice assume interamente su di sé, esentandone la Stazione Appaltante, tutte le responsabilità di analisi economica connesse con l'esecuzione di attività e di interventi in locali con presenza di persone e di servizi che non possono essere interrotti;
- 6 l'enunciazione degli obblighi delle spese e degli oneri a carico dell'Appaltatore contenuta nei documenti contrattuali, ad eccezione di quanto espressamente escluso, non è limitativa degli oneri stessi nel senso che, ove si rendesse necessario affrontare oneri e spese anche non specificamente indicati nei singoli documenti, ma necessari o utili per l'espletamento degli obblighi contrattuali medesimi, questi sono comunque a completo carico dell'Appaltatore.

ART. 17 ULTERIORI ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Prima dell'avvio del periodo contrattuale l'Appaltatore dovrà:

- a) comunicare la propria sede operativa, il proprio recapito telefonico, fax e mail cui poter far riferimento per le comunicazioni.
- b) trasmettere l'elenco nominativo di tutto il personale che opererà per l'espletamento del servizio;
- c) produrre una dichiarazione firmata dal legale rappresentante della Ditta attestante il possesso, per tutti gli operatori impiegati, dei requisiti necessari per lo svolgimento del servizio;
- d) dotarsi di tutte le attrezzature, in relazione all'entità dei interventi, atte ad assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere in programma;

Nel corso del periodo contrattuale l'Appaltatore dovrà:

- a) assicurare ogni eventuale prestazione necessaria per la corretta esecuzione del servizio, per quanto di competenza della Ditta, anche se non espressamente prevista dal presente C.S.A.;
- b) intervenire nel più breve tempo possibile, secondo le tempistiche stabilite dagli articoli precedenti, ogni qualvolta l'Appaltatore venga avvertito dal R.U.P. o da qualsiasi persona autorizzata che gli impianti hanno subito guasti, in modo particolare se tali inconvenienti possono determinare condizioni di pericolo o disfunzioni gravi per la sicurezza dei beni presenti nei vari stabili;
- c) garantire tutti i materiali, il montaggio ed il regolare funzionamento dei componenti sostituiti o installati nel corso di validità della garanzia per mesi 12 dalla data di sostituzione e/o riparazione;

[Digitare qui]

- g) provvedere alle sostituzioni del personale assente e, in caso di dimissioni, del personale uscente entro breve termine;
- h) aggiornare tempestivamente l'elenco nominativo del personale con l'inserimento dei nuovi operatori;
- i) informare il Responsabile del procedimento di ogni eventuale situazione di potenziale pericolo e/o difformità riscontrata nei luoghi di intervento visitati
- j) garantire il corretto trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti durante l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto sotto propria responsabilità. L'Appaltatore si impegna a fornire, su richiesta del Comune, dimostrazione del corretto smaltimento dei rifiuti prodotti durante l'erogazione del servizio.

Art. 18 – NOMINA REFERENTE

L'appaltatore dovrà nominare, a sua cura e spese, una persona professionalmente qualificata ed esperta quale "referente di cantiere" che sarà personalmente responsabile dell'organizzazione e conduzione del cantiere ed in generale della perfetta esecuzione degli interventi appaltati, ferma restando la responsabilità dell'Appaltatore.

Il referente di cantiere avrà l'obbligo della presenza nel luogo dove saranno eseguiti gli interventi.

Il nominativo del referente di cantiere dovrà essere comunicato al Committente, anche per il gradimento dello stesso, prima dell'inizio di ciascun intervento.

La Stazione Appaltante comunque potrà ottenere, nel corso dell'appalto, dietro semplice richiesta, la sostituzione referente con altre persone come sopra qualificate.

L'Appaltatore dovrà assicurarsi della piena conoscenza delle norme che disciplinano il Contratto da parte del proprio referente di cantiere.

ART. 19 VALUTAZIONE DELLE MANUTENZIONI – VERIFICHE DI CONFORMITÀ

Gli interventi di manutenzione verranno valutati sulla base della rendicontazione dettagliata degli interventi eseguiti.

Il R.U.P. potrà contestare l'intervento eseguito entro il termine massimo di 30 gg. dalla sua conclusione, anche solo per via telefonica o mediante comunicazione scritta da inviarsi all'Appaltatore dove saranno riportati i vizi o le difformità dell'intervento svolto rispetto a quanto previsto nel preventivo o nel presente CSA e con la quale sarà definito un congruo termine entro cui l'Appaltatore dovrà risolvere il vizio e/o la difformità.

Nell'espletamento delle sue funzioni il R.U.P. svolgerà tutte le attività necessarie per accertare la regolare esecuzione dell'appalto in base a quanto previsto dalle Linee Guida n. 3 Anac.

ART. 20 RENDICONTAZIONE INTERVENTI E PAGAMENTI

Gli interventi di manutenzione dovranno essere rendicontati con cadenza trimestrale, tramite la presentazione di un elenco degli interventi eseguiti, riportante per ciascuno di essi:

- la data di esecuzione, l'edificio interessato, una descrizione esaustiva dell'intervento effettuato, le voci di spesa,
- l'ammontare complessivo dell'intervento decurtato del ribasso offerto in sede di gara;

I resoconti, inoltre, dovranno essere accompagnati dalle bolle relative al materiale utilizzato e dalla quantità di ore lavorative impiegate, con specificazione della qualifica del personale incaricato (operaio semplice, operaio

[Digitare qui]

qualificato,..);

Ogni rendicontazione trimestrale dovrà pervenire entro 7 giorni naturali e consecutivi dalla fine del periodo di riferimento, salvo diverse esigenze eccezionali dell'ufficio tecnico, richieste dal R.U.P. all'Appaltatore.

Il R.U.P. verificherà i rendiconti e le prestazioni effettuate dall'Appaltatore in termini di quantità e qualità rispetto agli interventi realizzati e alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

Solo successivamente al suo benestare l'Appaltatore emetterà la relativa fattura, entro i successivi 10 giorni.

Il canone annuale verrà corrisposto all'Appaltatore in due rate semestrali, pari ognuna al 50% dell'ammontare annuo dello stesso, a seguito di emissione della fattura da parte dell'Appaltatore, entro la prima decade del semestre di riferimento.

Gli importi contrattuali relativi al canone saranno calcolati in base ai mesi di effettivo svolgimento del servizio, come sotto specificato:

anno 2020: 11/12 dell'importo del canone annuo offerto (una fattura di 5 mesi di canone ed una fattura di 6 mesi di canone)

anno 2021-2022: 12/12 dell'importo del canone annuo offerto (fatture semestrali)

anno 2023: 1/12 dell'importo del canone annuo offerto (una fattura di 1 mese di canone)

ART. 21 PAGAMENTI E MODALITÀ DI FATTURAZIONE

Le fatture dovranno essere emesse con cadenza trimestrale (in corrispondenza dei rendiconti), distinte per lotto A) - Edifici del Comune di Creazzo e lotto B) - edifici in uso all' "Unione dei Comuni Terre del Retrone".

Le fatture devono essere spedite alla Stazione Appaltante nel rispetto delle condizioni e degli eventuali termini indicati nel Contratto.

In caso di errata fatturazione l'Appaltatore si obbliga a rimettere le fatture opportunamente corrette entro il termine MAX di 10 gg. consecutivi dalla contestazione.

I corrispettivi, indicati nel contratto, si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Appaltatore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.

Si evidenzia che i CIG (Codice Identificativo Gara), comunicati dalla Stazione Appaltante, saranno inseriti, a cura dell'Appaltatore, nelle fatture e dovranno essere indicati dalla Stazione Appaltante nei rispettivi pagamenti ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alla Stazione Appaltante, per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nel contratto; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Le fatture, ai sensi del D.M. 55 del 03/04/2013 dovranno essere emesse in formato elettronico.

L'Appaltatore potrà effettuare la trasmissione delle fatture elettroniche direttamente o ricorrendo ad un intermediario, secondo le specifiche contenute nel D.M. 55 del 03/04/2015, esclusivamente attraverso il *Sistema di Interscambio (SdI)* istituito dal Ministero dell'Economia e Finanze, disponibile sul sito www.fatturapa.gov.it, la cui gestione è stata assegnata all'Agenzia delle Entrate.

[Digitare qui]

Al fine di consentire al Sistema di Interscambio (Sdi), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente le fatture elettroniche all'ufficio destinatario, si comunicano di seguito i Codici Univoci Ufficio per il Comune di Creazzo e per l'Unione Comuni Terre del Retrone, a cui le stesse dovranno essere indirizzate:

COMUNE DI CREAZZO (EDIFICI LOTTO A)

- DENOMINAZIONE ENTE: **Comune di Creazzo**
- CODICE UNIVOCO UFFICIO: **UFZPKT**
- NOME DELL'UFFICIO: **Uff_eFatturaPA**
- CODICE IPA: **c_d136**

UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL RETRONE (EDIFICI LOTTO B)

- DENOMINAZIONE ENTE: **Unione dei Comuni Terre del Retrone**
- CODICE UNIVOCO UFFICIO: **UFQ95W**
- NOME DELL'UFFICIO: **Uff_eFatturaPA**
- CODICE IPA: **uctr**

Si invita in ogni caso il Fornitore a voler verificare, per quanto di proprio interesse, le "Specifiche operative per l'identificazione degli uffici destinatari di fattura elettronica" pubblicate sul sito www.indicepa.gov.it e la documentazione sulla predisposizione e trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio disponibile sul sito www.fatturapa.gov.it.

Si ricorda inoltre che l'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23/12/2014, n. 190 ha modificato il Dpr n. 633/1972, disciplinante l'applicazione dell'IVA, introducendo l'art. 17-ter il quale prevede che per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei Comuni, l'imposta è in ogni caso versata dal Comune medesimo secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Tale disposizione implica quindi che la ditta aggiudicataria dovrà continuare ad indicare l'IVA in fattura, ma il Comune non procederà al suo saldo, in quanto essa verrà trattenuta dallo stesso e successivamente versata direttamente all'erario.

In ogni caso le fatture dovranno riportare le seguenti diciture:

COMUNE DI CREAZZO (EDIFICI LOTTO A)

- a) intestazione: COMUNE DI CREAZZO, Piazza del Comune n. 6 36051 CREAZZO
p.iva 00264180241;
- b) codice CIG ;
- c) riportare ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) – Applicazione "split payment", la seguente dicitura "Scissione dei pagamenti– Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972".

UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL RETRONE (EDIFICI LOTTO B)

- a) intestazione: UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL RETRONE, Piazza del Comune n. 6 36051 CREAZZO,
codice fiscale 03980860245
- b) codice CIG
- c) riportare ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) – Applicazione "split payment", la seguente dicitura "Scissione dei pagamenti– Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972".

[Digitare qui]

Il termine per il pagamento della fattura è fissato in 30 gg. dalla data di ricevimento delle stesse all'Ufficio Protocollo.

Inoltre, ai sensi dell'art. 17, c. 6, lettera a-ter) del DPR n. 633/1972 la Stazione Appaltante provvederà a comunicare di volta in volta all'Appaltatore su quali interventi manutentivi applicare in fattura il reverse charge.

Il pagamento dei corrispettivi è subordinato all'acquisizione del DURC (documento unico di regolarità contributiva).

Qualora, su istanza degli Enti o degli stessi lavoratori, ovvero delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'Appaltatore relativamente al servizio in appalto, la Stazione Appaltante provvederà ad intimare all'Appaltatore la regolarizzazione dell'inadempienza entro il termine di 15 gg. e in caso di mancata regolarizzazione, al pagamento diretto delle somme corrispondenti, con contestuale trattenuta dal corrispettivo dovuto all'Appaltatore, e ove occorra anche mediante incameramento della cauzione definitiva.

ART. 22 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Legge n. 136 del 13/08/2010 denominata "Piano straordinario contro le mafie" entrata in vigore il 07/09/2010 ha posto a carico delle ditte appaltatrici, sub appaltatrici e sub contraenti per interventi, servizi e forniture pubbliche, quanto segue:

- indicare nella fattura il codice CIG richiamati dalla Stazione Appaltante nei documenti di gara;
- indicare nella fattura un c/c bancario o postale dedicato anche, non in via esclusiva, al pagamento da parte della Stazione Appaltante di quanto dovuto con il presente appalto;
- comunicare contestualmente all'invio della fattura le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui conti correnti bancari o postali dedicati alle suddette operazioni di pagamento tramite bonifico da parte della Stazione Appaltante;

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, e 1456 del codice civile, il presente contratto dovrà considerarsi risolto qualora l'appaltatore esegua le transazioni relative al presente appalto senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa.

Il presente articolo si considera come non efficace qualora le disposizioni in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari recate dalla L. n. 136 del 2010 vengano abrogate.

La sospensione in tutto o in parte dell'efficacia delle citate disposizioni, ovvero la modifica delle stesse, determina l'obbligo per le parti, di adeguarsi alle sopravvenute normative.

ART. 23 OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI IN MATERIA DI TRATTAMENTO ECONOMICO, IGIENE E SICUREZZA SUL INTERVENTO

In materia di tutela e trattamento dei lavoratori, si ricorda che l'Appaltatore è obbligato ad osservare tutte le leggi ed i regolamenti, in particolare quelli relativi al trattamento economico e normativo del personale dipendente ed ai collaboratori.

Per i lavoratori dipendenti l'Appaltatore è tenuto ad osservare gli obblighi retributivi e previdenziali stabiliti dai vigenti CCNL di categoria, compresi, se esistenti alla stipulazione del contratto di appalto, gli eventuali accordi integrativi territoriali.

In materia di prevenzione degli infortuni e l'igiene del intervento l'Appaltatore è tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 e quindi a fornire a tutto il personale dipendente e collaboratore

[Digitare qui]

l'adeguata formazione in materia oltre al vestiario e la dotazione DPI.

In caso di violazione delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi di intervento, delle Leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori vigenti o che saranno emanati durante l'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante, previa comunicazione all'Appaltatore delle inadempienze ad esso accertate o ad esso denunciate dall'Ispettorato dal Intervento, sospenderà l'emissione dei mandati di pagamento per un ammontare pari all'importo dovuto per ottemperare agli adempimenti prescritti, fino a che l'Ispettorato suddetto non abbia accertato che sia stato corrisposto quanto dovuto, ovvero che la vertenza sia stata definita.

A tale sospensione o ritardo di pagamenti l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni di sorta, né per tale causa avrà titolo a risarcimento di danni.

L'articolo 26, comma 8 del D.Lgs n. 81/2008 prevede che "Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di intervento."

A decorrere dal 7 settembre 2010, data di entrata in vigore della Legge n. 136/2010, oltre ai dati già presenti sulla tessera di riconoscimento (fotografia, le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di intervento), deve essere inserita, iper i lavoratori occupati dall'impresa appaltatrice, la data di assunzione.

ART. 24 NATURA PUBBLICA DELL'APPALTO

Data la natura pubblica dell'Appalto, lo stesso non potrà per nessuna ragione essere sospeso o abbandonato, pena l'immediata risoluzione del contratto, pertanto dovrà essere data priorità nell'esecuzione degli interventi necessari per garantirne il regolare funzionamento degli impianti, al fine di scongiurare interruzioni di pubblico servizio e pubblica incolumità.

L'appaltatore dovrà tempestivamente segnalare al R.u.p. o altro incaricato dell'Ufficio LL.PP. e Servizi, eventuali manomissioni riscontrate negli impianti, nonché interventi urgenti da eseguire che verranno svolti secondo le direttive con lo stesso concordate anche ai fini della corretta contabilizzazione.

L'appaltatore sarà sempre tenuto a segnalare al R.u.p., per gli opportuni provvedimenti, tutte le irregolarità riscontrate e che si dovessero verificare, anche in relazione alla distribuzione dell'energia e nelle linee dell'Ente fornitore. L'appaltatore è obbligato altresì a tenere congrue scorte di materiali per la pronta riparazione dei guasti.

Sarà obbligo dell'Appaltatore il rispetto di tutte le normative vigenti nel corso della durata del contratto, inclusi gli oneri derivanti da normative/disposizioni legislative entrate in vigore successivamente alla data di presentazione dell'offerta; condizione di cui l'appaltatore se ne assumerà i relativi rischi e conseguenze.

Nell'accettare lo svolgimento dell'appalto oggetto del contratto e le condizioni dettate dal presente Capitolato, l'appaltatore dichiara:

- di avere piena conoscenza della tipologia degli interventi da eseguire;
- di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali, della manodopera, dei noli e dei trasporti.

L'appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dell'appalto, la mancata conoscenza di elementi non valutati tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.

[Digitare qui]

L'appaltatore è tenuto a fornire tutte le prestazioni necessarie anche se non specificatamente indicate per garantire la gestione del servizio con la cura del buon padre di famiglia e l'esecuzione a perfetta regola d'arte di ogni prestazione nei tempi contrattualmente previsti.

L'enunciazione degli obblighi ed oneri a carico dell'appaltatore contenuta nei documenti contrattuali non è limitata, nel senso che, ove si rendesse necessario affrontare obblighi ed oneri a carico dell'appaltatore non specificatamente indicati nei singoli documenti, questi sono a completo carico dell'appaltatore.

Degli oneri derivanti dall'osservanza delle prescrizioni del presente CSA e' stato tenuto debito conto nella determinazione del canone d'appalto e pertanto non potranno essere avanzate nessun tipo di eccezioni, riserve o domande a tal riguardo da parte dell'appaltatore per eventuali compensi che non siano previsti dal presente Capitolato. Tali oneri ed obblighi sono a carico dell'appaltatore senza titolo a compensi particolari intendendosi che egli abbia tenuto conto dei conseguenti oneri all'atto della presentazione dell'offerta.

ART. 25 -ASSISTENZA TECNICA

L'Appaltatore si impegna a fornire tutta l'assistenza occorrente per garantire la continuità, l'affidabilità e la sicurezza d'esercizio degli impianti in gestione.

E' fatto divieto all'Appaltatore d'introdurre qualsiasi modificazione a carattere permanente negli impianti senza formale autorizzazione della stazione appaltante.

Allo stesso modo l'Appaltatore si impegna a segnalare le eventuali sopravvenute disposizioni normative, relative agli impianti in gestione.

ART. 26 – REVISIONE PERIODICA DELL'ELENCO PREZZI

Dal 2° anno di contratto il canone sarà oggetto di adeguamento in base a quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i..

L'Elenco prezzi è il prezzario Interprovinciale degli Impianti Tecnologici della Camera di Commercio della Provincia di Vicenza al 31/12/2018; dal secondo anno si utilizzerà l'ultimo prezzario disponibile pubblicato al 31.12, applicandogli la percentuale di ribasso offerta in fase di gara.

ART. 27 - STIPULA DEL CONTRATTO, ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente. Rimangono in capo all'Amministrazione Contraente gli oneri su di essa gravanti *ex lege*.

Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto.

ART. 28 – CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELL'APPALTO

Per il solo fatto di partecipare alla gara, l'Appaltatore ammette di conoscere pienamente:

- 1) le condizioni dell'appalto riportate nel Capitolato Speciale d'Appalto, nella lettera d'invito;
- 2) tutte le circostanze generali e particolari di tempo, di luogo e contrattuali ed ogni qualsiasi possibilità contingente che possa influire sulla esecuzione degli adempimenti contrattuali;
- 3) la normativa vigente in materia di appalti pubblici;

L'aggiudicatario con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma dell'art. 1341 del C.C. tutte le clausole previste nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamati.

[Digitare qui]

ART. 29- SUBAPPALTO

Si applica quanto previsto dall'art. 105 del codice dei Contratti

ART. 30 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, quando:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.

e) nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.

Inoltre quando il responsabile del procedimento, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, formula, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il responsabile del procedimento, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Il responsabile unico del procedimento prima di assumere la determinazione di risoluzione del contratto, cura la redazione dello stato di consistenza degli interventi già eseguiti e la relativa presa in consegna.

Nei casi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 108 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., in sede di liquidazione finale riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa l'esecuzione degli interventi non conclusi ove la stazione

[Digitare qui]

appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1. del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i..
Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree di intervento e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.

La risoluzione, da diritto alla Stazione Appaltante di rivalersi sulla cauzione prestata oltre al risarcimento dei danni subiti.

ART. 31 ESECUZIONE D'UFFICIO

In caso di mancata esecuzione delle prestazioni previste di fronte all'inerzia reiterata dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante potrà disporre l'esecuzione d'ufficio con addebito delle relative spese alla ditta, nonché l'applicazione delle penali ivi previste per l'inadempimento e/o il non corretto adempimento.

ART. 32 RECESSO DELLA STAZIONE APPALTANTE

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento di quanto eseguito nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo di quanto non eseguito.
2. Il decimo dell'importo di quanto non eseguito è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto di quanto eseguito.
3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna quanto già eseguito.
4. I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1, sono soltanto quelli già accettati dal Responsabile del procedimento prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 3.
5. La stazione appaltante può trattenere le forniture, i materiali provvisori ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, un compenso da determinare nella minor somma fra l'intervento eseguito a regola d'arte ed il puro costo del materiale al momento dello scioglimento del contratto.
6. L'appaltatore deve rimuovere i materiali eventualmente depositati nell'area oggetto di intervento e non accettati dal Responsabile del procedimento; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

ART. 33 RECESSO DELL'APPALTATORE

Qualora il recesso sia richiesto dall'Appaltatore la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale di € 1.000,00 ai sensi dell'art. 1373 del C.C. Anche in questo caso si applica quanto previsto dall'art. 110 comma 1 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. e s.m.i..

ART. 34 CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEI CREDITI

1. E' vietata la cessione parziale o totale del contratto d'appalto sotto qualsiasi forma: ogni atto contrario è nullo.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, in base a quanto previsto dall'art. 106 comma 13 del D. Lgs. N.

[Digitare qui]

50/2016 e s.m.i. e dalla Legge n. 52 del 21/02/1991, a condizione che il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio di attività di acquisto di crediti di impresa.

3. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
4. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

ART. 35 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. La risoluzione delle controversie è risolta mediante accordo bonario disciplinato dagli articoli 206 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i..
2. La risoluzione delle controversie può essere effettuata mediante transazione ai dell'art. 208 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire l'accordo bonario.
3. Qualora non si riesca a risolvere la divergenza e/o controversia mediante accordo bonario o transazione, sarà risolta inappellabilmente dal Giudice ordinario.
4. Il Foro competente per la soluzione delle controversie in via esclusiva sarà quello di Vicenza

ART. 36 DOMICILIO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore dovrà eleggere a tutti gli effetti domicilio presso la propria sede legale.

Ogni eventuale variazione di indirizzo dovrà essere comunicata al committente per iscritto.

ART. 37 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali si applica la vigente normativa in materia di Privacy (D. Lgs n. 196/2003) e la vigente regolamentazione comunale in materia.

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 il Comune in qualità di titolare del trattamento dei dati, designerà l'impresa aggiudicataria quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali strettamente inerenti allo svolgimento del presente appalto, la quale dovrà accettare tale nomina e si impegnerà conseguentemente ad operare in ottemperanza alle relative disposizioni normative indicate dal predetto decreto legislativo e dalle sue successive modifiche ed integrazioni, nonché in aderenza alle disposizioni emanate dal Comune in termini di sicurezza e tutela della riservatezza.

ART. 38- CODICE DI COMPORTAMENTO

Il fornitore, i propri collaboratori e dipendenti sono tenuti a rispettare le disposizioni del Codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Creazzo, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 18.02.2014,

[Digitare qui]

per quanto compatibili, pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Creazzo all'indirizzo: www.comune.creazzo.vi.it nella sezione Amministrazione trasparente/sottosezione 1° livello Disposizioni Generali/Codice disciplinare e Codice di comportamento

L'inosservanza delle suddette disposizioni comporta la risoluzione del rapporto oggetto del presente contratto.